

VERBALE DI CONSULTAZIONE SINDACALE

PER IL RICONOSCIMENTO DELL'ASSEGNO ORDINARIO DEL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

*Visto l'Art. 29 del D. Lgs. 148/2015, Vista la G.U. del 30 marzo 2016 n. 74
Vista la Circolare Inps n. 201 del 16 dicembre 2015
Visto il Messaggio Inps n. 7637 del 28 dicembre 2015
Vista la Circolare Inps n. 176 del 9 settembre 2016
Visto l'Art. 19 del D. Lgs 17 marzo 2020, n. 18*

Visto quanto sopra

Il giorno 10.04.2020 è stata esperita la consultazione in modalità telematica, in ottemperanza al D.L. 17 MARZO 2020 n° 18 tra

- La Società **ITALPET S.r.l.**, con sede legale in Verona (Vr) Via Garbini n. 3, P.I. 02214270239, matricola INPS n. , 9005404772, CCNL "Commercio", con numero dipendenti 31, in persona del Legale Rappresentante Sig. Alberto Perina, assistito dalla Dott.ssa Cristina Soave, Consulente del Lavoro in Verona;

e

- Filcams CGIL nella persona del Sig. Danilo Lelli;
 - Fisascat CISL nella persona del Sig. Dario Campeotto;
 - UILTUCS UIL nella persona del Sig. Paolo Proietti,
- congiuntamente denominate le "Parti"

PREMESSO

- l'azienda Italpet S.r.l. svolge attività di commercio al dettaglio di prodotti per animali;
- l'azienda applica il CCNL Commercio ed è strutturata su n. 10 unità operative, situate in:
 - 1) Verona (Vr) - Via Garbini n. 3
 - 2) Verona (Vr) - Via Torbido n. 11;
 - 3) Verona (Vr) - Via G. Mameli n. 168;
 - 4) Verona (Vr) - Via Colonnello Galliano n. 65/67;
 - 5) Verona (Vr) - Via Legnago n. 71;
 - 6) Vicenza (Vi) - Strada Padana verso Verona n. 47;
 - 7) Bassano del Grappa (Vi) - Via Del Cristo n. 82;
 - 8) Padova (Pd) - Via Annibale da Bassano n. 70/4;
 - 9) Treviso (Tv) - Strada comunale delle Corti n. 79;
 - 10) Bergamo (Bg) - Via Dei Caniana n. 8,
- l'azienda ha attualmente un totale di n. 31 dipendenti;
- l'azienda non è iscritta all'associazione datoriale Confcommercio
- l'azienda è aderente all'Ente Bilaterale Provinciale;
- l'azienda si trova a dover affrontare una importante ed imprevedibile crisi imputabile direttamente alle problematiche generate dall'emergenza COVID-19 (CORONAVIRUS) (accertato pregiudizio), con conseguente ed inderogabile necessità di ridurre/sospendere l'attività lavorativa del personale dipendente, al fine di evitare di procedere con una riduzione di personale e, pertanto, con dei licenziamenti, oltre che di proteggere la salute di lavoratori e clientela, che diversamente subirebbe un grave pregiudizio;
- l'azienda rientra nelle ipotesi di cui all'art. 19 del D.L. n. 18 del 17/03/2020.
- che le Parti in data odierna si sono incontrate telematicamente al fine di esaminare congiuntamente, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 148/2015 e art. 19 del D.L. 18/2020, le problematiche legate all'epidemia





denominata "COVID-19", che ha comportato misure normative restrittive sia a livello nazionale sia a livello regionale alla comune vita sociale e culturale anche nel nostro territorio e che ha prodotto, inevitabilmente una drastica riduzione dell'attività lavorativa che ha causato la necessità di chiusura dell'attività di commercio al dettaglio di confezioni per adulti,

- che per ridurre l'impatto negativo che questa situazione può comportare per le lavoratrici ed i lavoratori in forza, dopo ampio confronto le Parti, considerano indispensabile il ricorso al Fondo di Integrazione- Salariale - "Assegno Ordinario" - ai sensi dell'art.30 D.Lgs. 148/2015 e art. 19 del D.L. 18/2020;
- che la situazione aziendale è dovuta ad eventi transitori non imputabili all'impresa o ai dipendenti ma all'emergenza sanitaria in corso;
- che si applica il comma 8 dell'art. 19 del D.L. 18/2020 il quale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 148/2015, prevede la non applicabilità del requisito dell'anzianità di almeno 90 giorni di calendario dei lavoratori interessati dalla sospensione;
- che l'impresa ha utilizzato e sta utilizzando gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi compresa la fruizione delle ferie residue;
- che l'azienda versa regolarmente la contribuzione aggiuntiva al Fondo di integrazione salariale INPS ai sensi dell'art. 29 D. Lgs 148/2015;
- che alla data del 31/03/2020 l'Azienda occupa, n. 31 lavoratori aventi diritto, con orario, mansione ed inquadramento contrattuale, come da elenco allegato, salvo errori od omissioni.
- che l'azienda ha titolo ad avere per i propri dipendenti accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti in quanto esclusi dal Titolo I del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148;
- che l'azienda non ha mai usufruito dell'intervento del Fondo di integrazione salariale negli ultimi due anni;
- che è stata fornita ai lavoratori specifica informativa.

SI CONVIENE E SI STIPULA

1. di ridurre l'attività lavorativa per un periodo decorrente dal giorno 01/04/2020 e con termine entro il limite massimo previsto dalla normativa, per una durata massima di 9 settimane e con un monte ore totale di riduzione dell'attività pari a circa 682 ore;
2. La riduzione/sospensione dal lavoro, nel periodo richiesto, verrà effettuata a rotazione, in base alle esigenze tecniche, organizzative e produttive nonché tenuto conto della fungibilità delle mansioni, secondo equità;
3. L'azienda potrà articolare su base plurisettimanale la riduzione dell'orario di lavoro, con le seguenti modalità anche in concorso tra loro: (i) sospensione dell'attività lavorativa in talune giornate nell'arco della settimana; (ii) sospensione dell'attività lavorativa in talune settimane nell'arco del mese; (iii) riduzione giornaliera dell'orario di lavoro.
4. Le parti concordano nell'individuare una programmazione degli orari di lavoro dei dipendenti almeno settimanale, salvo modifiche per esigenze organizzative, che comportino un aumento delle ore lavorabili, nei limiti del normale orario di lavoro, con un preavviso di almeno 48 ore.
5. Si precisa che il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione dell'assegno ordinario, a fronte della retribuzione dovuta per le ore lavorate.
6. Con riferimento al presente punto resta inteso che verranno effettuati momenti di confronto tra le Parti;
7. Ai sensi del Messaggio INPS n. 378 del 26/01/2018, l'Azienda anticiperà ai Lavoratori l'integrazione salariale oggetto del presente accordo;
8. L'Azienda provvederà all'invio delle pratiche necessarie all'attivazione dell'intervento oggetto del presente accordo ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 148/2015 nonché dell'art. 7 del D.M. n. 74 del 30 marzo 2016, ovvero dell'assegno ordinario, da parte del Fondo di Integrazione Salariale.



9. Qualora intervenisse un ammortizzatore sociale istituito "ad hoc" per l'emergenza "Coronavirus", in deroga alle attuali norme che regolano il Fondo di Integrazione Salariale (FIS) oggetto del presente accordo, l'azienda si riserva di farne richiesta a titolo di conguaglio o di integrazione al FIS, previo confronto tra le parti firmatarie del presente accordo, nell'interesse delle maestranze.
10. le Parti, cessata la decorrenza dei divieti in essere, si impegnano ad incontrarsi per un esame della situazione.
11. Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo si intende pienamente assolto l'obbligo di consultazione sindacale ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 148/2015 e dell'art. 19 D.L. 18/2020.

Letto, Confermato e Sottoscritto

Roma, 10 Aprile 2020


La Società

CDL


FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UILTUCS UIL



Cristina Soave



Palo Pannini